



**IWS**  
**ATTO DI CONVENZIONE**

BOZZA PER SOLA CONSULTAZIONE



## ATTO DI CONVENZIONE

Codice Convenzione: ....  
Ragione Sociale: .....  
Data creazione: .....



010000000000000000000000002016

## ATTO DI CONVENZIONE

tra

**I.W.S. INDUSTRIA WELFARE SALUTE S.P.A. (C.F. e P.IVA 15252981004),**  
con sede in Roma, Via Vicenza n. 23, rappresentata ai fini del presente atto dal suo ....., , in forza di  
procura notarile rilasciata, in data ....., dall' .....,

*(di seguito indicato "I.W.S. S.p.A." o "IWS" o "Società")*

e

..... **Struttura Sanitaria e/o Professionista (C.F./P.IVA .....**),  
in persona del Legale Rappresentante p.t., ..... con sede in ....., ..... (c.a.p. ....)

*(di seguito indicata anche "Struttura o Professionista Convenzionato")*

BOZZA PER SOLA CONSULTAZIONE





operanti presso gli stessi. Le pattuizioni di cui al presente atto servono soltanto a regolare i rapporti con Strutture o Professionisti sanitari che chiedono ad IWS di convenzionarsi in forma diretta;

- h) IWS e le Associazioni e/o Enti in nome delle quali opera, non intrattengono alcun tipo di rapporto con i Professionisti medici-chirurghi-odontoiatri operanti presso la Struttura Convenzionata, per cui quest'ultima è responsabile in via esclusiva, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., del rispetto della presente Convenzione, in particolare delle tariffe concordate e delle disposizioni ivi imposte;
- i) IWS si impegna a rendere disponibile alla Struttura e/o al Professionista l'atto di convenzionamento firmato elettronicamente all'interno dell'area riservata. La Struttura e/o il Professionista, prima di procedere alla sottoscrizione del presente atto, si obbliga a verificare, ed eventualmente aggiornare, il numero di cellulare riconducibile al Legale rappresentante o al soggetto autorizzato a sottoscrivere la convenzione. La Struttura e/o il Professionista, qualora ritenga la convenzione conforme alle proprie esigenze e verificata la correttezza del dato di cui sopra, dovrà sottoscriverla utilizzando il codice OTP inviato sul numero di telefono già indicato;
- j) Il contratto dovrà ritenersi ritualmente concluso ed operante ad ogni effetto di legge, ex art. 1326 c.c., al momento della avvenuta sottoscrizione da parte della struttura e/o del professionista e avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione.

### Definizioni

Nella presente Convenzione, salvo ove diversamente specificato, varranno le definizioni che seguono:

- **Iscritto/i:** ciascun soggetto iscritto alle Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1 che, essendo in regola con la propria posizione anagrafica e contributiva, ha diritto di ricevere le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie.
- **Assistito/i:** ciascun soggetto non titolare di una posizione autonoma, ma rientrante nel nucleo familiare assistibile dell'iscritto alle Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1.
- **Convenzione/Convenzionamento in "forma diretta":** accordo che prevede il rimborso effettuato alla Struttura o al Professionista Convenzionato da parte di ciascuna delle Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1, in ordine alle spese dalla stessa anticipate in favore degli iscritti/assistiti, in loro nome e per loro conto, sempre e comunque nei limiti delle tariffe massime di rimborso rispettivamente previste dalle singole Associazioni e/o Enti. Le eventuali eccedenze di spesa saranno interamente a carico degli iscritti/assistiti.
- **Nomenclatore IWS (di seguito anche "Nomenclatore"):** documento contenente le indicazioni delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ammissibili. Il predetto documento deve intendersi nella versione pubblicata sul sito internet di IWS ed in vigore alla data della presente Convenzione (ivi incluse le eventuali successive modifiche e/o integrazioni).
- **Struttura Sanitaria (a fronte della intervenuta conclusione dell'atto di convenzione):** si intende Residenza Sanitaria Assistita (RSA); Casa di Cura; Azienda Ospedaliera; IRCCS; Policlinico Universitario; Studio Fisioterapico; Poliambulatorio; Studio Odontoiatrico sia esso







**c)** applicare, sempre e comunque, la “forma diretta” all’iscritto/assistito. Non è consentito, quindi, eseguire in “forma indiretta” prestazioni tra quelle riconosciute rimborsabili in “forma diretta”, anche se espressamente richiesto dall’iscritto/assistito, ovvero in presenza di Associazioni e/o Enti diversi da quelli di cui all’Allegato 1, cui eventualmente aderisca o abbia conferito mandato l’iscritto/assistito. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui alla presente lettera costituisce motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.;

**d)** non richiedere agli iscritti/assistiti alcun costo aggiuntivo per l’attuazione operativa e/ o amministrativa delle procedure previste dalla convenzione in “forma diretta”;

**e)** non accettare pagamento alcuno delle prestazioni sanitarie direttamente da parte dell’iscritto/assistito, se non nella parte eventualmente eccedente la somma riconosciuta a titolo di rimborso dalle Associazioni e/o Enti di cui all’Allegato 1. In caso contrario è riconosciuta ad IWS la facoltà di risolvere di diritto il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto di quest’ultima di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi;

**f)** applicare, in favore degli iscritti/assistiti, tariffe sempre e comunque inferiori al proprio listino privato o al listino dei medici chirurghi che aderiscono alla Convenzione, anche per le prestazioni non rimborsabili;

**g)** fornire, in occasione di ogni singola pratica, l’informativa privacy, nonché la dichiarazione di responsabilità, agli iscritti/assistiti, al fine di ottenere il consenso di questi ultimi ad utilizzare, per la trasmissione della documentazione di spesa, il software indicato da IWS e le specifiche modalità operative contenute negli allegati o, comunque, comunicate dalle Associazioni e/o Enti di cui all’Allegato 1;

**h)** informare preventivamente gli iscritti/assistiti che si dovessero recare presso la Struttura e/o il Professionista Convenzionato per accedere alle prestazioni, nonché in caso di prestazioni ancora in corso o programmate, dell’eventuale mancato rinnovo, sospensione, recesso o risoluzione della presente Convenzione;

**i)** portare comunque a compimento e definizione tutte le prestazioni sanitarie che siano state attivate, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente Convenzione, anche in caso di mancato rinnovo, sospensione, risoluzione o recesso dalla Convenzione stessa;

**j)** non utilizzare il marchio ed il logo di IWS, né i marchi ed i loghi delle Associazioni e/o Enti di cui all’Allegato 1, se non previa esplicita autorizzazione da parte dei titolari del marchio e quindi del logo stesso. Ogni richiesta in tal senso dovrà, comunque, essere trasmessa ad IWS che provvederà ad inoltrare l’istanza all’Ente interessato per le relative determinazioni.

#### **Art. 4**

#### **Diritto di accesso**

**4.1)** IWS si riserva la facoltà di accedere ai locali della Struttura Convenzionata, al fine di effettuare



visite ispettive, anche mediante suoi incaricati e/o delegati, per verificare la sussistenza dei parametri funzionali-tecnico-medico-amministrativi e di accoglienza dichiarati dalla Struttura stessa che hanno determinato la stipula della presente Convenzione.

- 4.2)** IWS si riserva, altresì, il diritto di richiedere, per controlli a campione, la copia conforme delle fatture, nonché gli originali dell'informativa privacy e della dichiarazione di responsabilità debitamente compilati e sottoscritti dagli iscritti/assistiti e di ogni eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria. La suddetta documentazione dovrà essere conservata, a cura della Struttura (con modalità che garantiscano specifiche misure di sicurezza per evitare, tra l'altro, rischi di perdita, distruzione o diffusione dei dati contenuti, in particolare, nelle ricevute sanitarie/fatture, e nella modulistica privacy), in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni dalla sottoscrizione dell'informativa privacy da parte dell'iscritto/assistito.
- 4.3)** Rappresenta un esplicito obbligo a carico della Struttura o del Professionista Convenzionato quello di garantire che IWS possa svolgere le attività di cui ai punti 4.1 e 4.2.
- 4.4)** Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dalla Struttura o del Professionista Convenzionato e consentire la prestazione delle stesse secondo i canoni di diligenza, il diritto di accesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali della Struttura medesima e, pertanto, durante il normale orario di ufficio, con preavviso non inferiore ad ore 48 e, comunque, previo accordo.
- 4.5)** Qualora la Struttura o il Professionista Convenzionato non garantisse ad IWS la possibilità di svolgere le attività di cui ai punti 4.1 e 4.2, ciò dovrà considerarsi grave inadempimento e quindi motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., con ogni conseguenza di legge, fatto salvo ed impregiudicato il diritto di IWS di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi.

#### **Art. 5**

##### **Clausola di non esclusività**

- 5.1)** La Struttura o il Professionista Convenzionato prende atto ed accetta, senza riserva alcuna, che non è, e non può essergli, riconosciuto alcun diritto di esclusiva nell'erogazione delle attività oggetto della presente Convenzione e, pertanto, nella gestione delle prestazioni nei confronti degli iscritti/assistiti.
- 5.2)** E' fatta salva, quindi, ogni e più ampia facoltà di IWS di stipulare, per conto delle Associazioni e degli Enti di cui all'Allegato 1, analoghi accordi con altre Strutture Sanitarie e/o Professionisti sanitari presenti nel territorio con medesime caratteristiche.
- 5.3)** E' diritto di IWS e delle Associazioni e Enti di cui all'Allegato 1, adottare, in vigenza della presente Convenzione, ogni e qualsivoglia scelta organizzativa ritenuta utile e/od opportuna, senza alcuna facoltà per la Struttura o il Professionista Convenzionato di sollevare eccezioni a tale riguardo.

#### **Art. 6**

##### **Durata**

- 6.1)** La presente Convenzione ha validità dal primo giorno del mese successivo alla data di



sottoscrizione e sino al 31 dicembre dell'anno stesso.

- 6.2)** La presente Convenzione si intenderà rinnovata tacitamente ed automaticamente di anno in anno, fatta salva la facoltà per le Parti di recedere così come previsto all'art. 17 di cui appresso.
- 6.3)** E', in ogni caso, facoltà delle Parti, non procedere al rinnovo, previa comunicazione scritta, da trasmettersi entro 60 giorni prima della scadenza naturale della Convenzione, secondo le seguenti modalità:
- o per IWS: la comunicazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo mail depositato nell'anagrafica della Struttura;
  - o per la Struttura: la comunicazione dovrà essere trasmessa effettuando l'accesso nell'area riservata del portale, secondo le modalità all'uopo previste.

#### Art. 7

##### Costo della convenzione

- 7.1)** La presente Convenzione diretta è completamente gratuita e nulla è dovuto ad IWS, salvo quanto concordato ed accettato dalla Struttura e/o il Professionista con le Società proprietarie dei software per eventuali collegamenti telematici necessari alla gestione delle procedure di rimborso.

#### Art. 8

##### Tutela dei dati personali

- 8.1)** La Struttura Convenzionata o il Professionista Convenzionato si impegna a rispettare i principi e gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, così come definiti ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR" o il "Regolamento"), dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (il "Garante") e del D.lgs. 196/2003 e sue ss. mm. ii. (complessivamente, la "Normativa Privacy").
- 8.2)** La Struttura o il Professionista Convenzionato si impegna, previo consenso al trasferimento ricevuto dagli iscritti e/o dagli aventi diritto alla prestazione, a tramettere i dati personali e la documentazione di spesa relativa a questi ultimi (comprensiva degli eventuali importi sostenuti dall'iscritto/assistito e delle spese anticipate dalla Struttura o dal Professionista Convenzionato) alle Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1, per il tramite di IWS. Il conferimento dei suddetti dati ha natura obbligatoria in quanto necessario all'esecuzione della presente Convenzione e per i conseguenti adempimenti di natura contabile e fiscale. L'eventuale parziale o totale rifiuto di conferire e/o aggiornare tali dati, pertanto, potrebbe comportare da parte di IWS e delle Associazioni e Enti in nome e per conto dei quali opera, l'impossibilità di eseguire correttamente quanto previsto dalla Convenzione.
- 8.3)** Le Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1 e la Struttura o il Professionista Convenzionato dichiarano di operare ciascuno in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali degli iscritti/assistiti.
- 8.4)** IWS, con riferimento al trattamento dei dati di cui alla presente Convenzione, agisce, invece, in qualità di mero Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, in virtù di espressa nomina conferita ad IWS da parte delle Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1.



- 8.5)** In linea con i requisiti imposti dalla Normativa privacy, la Struttura o il Professionista Convenzionato si impegna a raccogliere, conservare e comunicare i dati personali degli iscritti/assistiti alle Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1 (per il tramite di IWS in qualità di Responsabile nominato da queste ultime), adottando specifiche misure di sicurezza per evitare, tra l'altro, rischi di perdita, distruzione o diffusione dei dati contenuti, in particolare, nelle ricevute sanitarie/fatture, e nella modulistica sottoscritta (informativa privacy e dichiarazione di responsabilità – consenso – segreto professionale).
- 8.6)** Le Parti si impegnano, altresì, a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dalla Normativa privacy. In riferimento ai dati relativi al personale si precisa che le Parti tratteranno esclusivamente i dati comuni (quali ad es. dati identificativi e di contatto del Legale Rappresentante o del personale incaricato della gestione delle pratiche) ed ai soli fini dell'esecuzione della presente Convenzione e della gestione e sviluppo dei rapporti commerciali tra le Parti.
- 8.7)** IWS e le Associazioni e/o Enti in nome e per conto dei quali opera potranno dare informazione dell'intervenuto accordo tra le Parti, tramite pubblicazione di un annuncio sul proprio sito internet e/o altra modalità di diffusione, anche con l'indicazione del nome della Struttura o del Professionista convenzionato.

### Art. 9 Riservatezza

- 9.1)** Eccezion fatta per le informazioni di pubblico dominio, la Struttura o il Professionista Convenzionato si obbliga a non utilizzare, nel proprio esclusivo interesse e/o per conto di terzi, e a mantenere riservate ed a non disporre e/o divulgare, direttamente o indirettamente, ogni e qualsiasi notizia, informazione, dato, in particolare circa le tariffe negoziate, relativi o riguardanti l'attività di IWS, delle Associazioni e Enti nei confronti dei quali opera la Convenzione, nonché dei soggetti incaricati di attuare la presente Convenzione, ovvero relativi e/o riguardanti qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica, dei quali sia venuta a conoscenza, anche occasionalmente, in conseguenza dell'erogazione di qualsivoglia attività oggetto della presente Convenzione o da essa scaturente.
- 9.2)** Ove non sussistano specifici obblighi di legge, la Struttura o il Professionista Convenzionato si obbliga a non divulgare e/o riprodurre il presente atto di convenzione né le tariffe negoziate ad esso associate, né ogni altro documento riguardante la fase di rimborso, essendo questi ad esclusivo utilizzo delle parti interessate e degli iscritti.
- 9.3)** La Struttura o il Professionista convenzionato si obbliga e garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì che quanto stabilito al presente articolo sia osservato anche dai propri medici e dal proprio personale a vario titolo incaricato, garantendo l'informazione e la sensibilizzazione e l'impegno di questi soggetti al rispetto della confidenzialità e riservatezza delle informazioni riguardanti l'attività di IWS e delle Associazioni e Enti in nome e per conto dei quali opera e dei soggetti incaricati per la gestione, anche informatica, della presente Convenzione.
- 9.4)** IWS e le Associazioni e/o Enti in nome e per conto dei quali opera s'impegnano a tenere riservata qualsiasi documentazione inviata dalla Struttura o dal Professionista convenzionato, anche con riferimento ai soggetti in esse operanti.



- 9.5)** Gli impegni di cui al presente articolo rimarranno in vigore anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione.
- 9.6)** Considerata la particolare sensibilità e riservatezza delle informazioni e dei dati trattati e gestiti in adempimento alla presente Convenzione, l'accertata violazione di qualsivoglia obbligo di cui sopra da parte della Struttura o del Professionista Convenzionato comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione ex art. 1456 c.c. e, comunque, l'obbligo di risarcimento del danno in favore di IWS e dell'Associazione e/o Ente e ciò anche per violazioni commesse durante la vigenza della Convenzione pur se scoperte successivamente alla scadenza della stessa.

**Art. 10**  
**Segreto professionale**

- 10.1)** Il Professionista convenzionato, la Struttura Convenzionata ed i medici-chirurghi aderenti alla Convenzione, in virtù degli accordi tra le Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1 ed i propri iscritti, sono sciolti dal segreto professionale nei confronti delle Associazioni, degli Enti e dei loro consulenti medici.

**Art. 11**  
**Manleva**

- 11.1)** IWS, le Associazioni e gli Enti di cui all'Allegato 1, le Società di Consulenza Medica e la Società proprietaria del Software sono estranei ad ogni e qualsivoglia rapporto tra l'utilizzatore dei servizi/prestazioni (cioè l'iscritto o l'assistito delle Associazioni o Enti) e la Struttura Convenzionata e/o i medici-chirurghi.
- 11.2)** I soggetti di cui al punto che precede sono da considerarsi totalmente estranei a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Struttura o il Professionista Convenzionato e gli iscritti/assistiti con riferimento alla prestazione socio-sanitaria erogata.
- 11.3)** La Struttura o il Professionista convenzionato si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne i soggetti di cui al punto 11.1 integralmente ed incondizionatamente, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., da qualsiasi danno, costo e/o spesa (ivi incluse le spese legali) derivante, anche in ragione di iniziative di terzi, da responsabilità della stessa Struttura e/o dei medici-chirurghi e/o altro personale, ivi incluso qualsiasi soggetto che operi presso la medesima nella fornitura delle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie oggetto della presente Convenzione. Ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente all'esecuzione della prestazione medico-sanitaria sarà esclusivamente a carico della Struttura Convenzionata e/o del Professionista che l'ha eseguita.
- 11.4)** Inoltre, la Struttura o il Professionista convenzionato si impegna a manlevare e tenere indenni i soggetti di cui al punto 11.1, integralmente ed incondizionatamente, anche ai sensi degli artt. 82 e ss. del GDPR, da qualsiasi danno, costo e/o spesa (ivi incluse le spese legali) derivante, anche in ragione di iniziative di terzi, da responsabilità della stessa Struttura e/o dei medici-chirurghi e/o altro personale relativa alla liceità – sotto qualsiasi profilo – del trattamento o della comunicazione dei dati personali degli iscritti/assistiti alle Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1 (anche per il tramite di IWS).





### Art. 16 Aggiornamento Codici e Tariffe

- 16.1)** IWS si riserva la facoltà di aggiornare i codici e/o rinegoziare le tariffe di cui al nomenclatore anche in vigore della Convenzione, in favore degli iscritti alle Associazioni e/o Enti di cui all'Allegato 1. Per aggiornamento deve intendersi qualsiasi modifica e/o aggiunta e/o eliminazione apportata da IWS ai codici del proprio nomenclatore.
- 16.2)** Eventuali aggiornamenti dei codici del nomenclatore ed aumenti delle tariffe centro a carico degli iscritti saranno validi solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Fatte salve, in ogni caso, eventuali diverse valutazioni operate da IWS a suo esclusivo ed insindacabile giudizio.
- 16.3)** Resta inteso, in ogni caso, che qualora all'esito della trattativa non si raggiunga un accordo tra le parti, la Convenzione resterà comunque valida ed operante, ad eccezione dei codici non accettati, le cui prestazioni non verranno più offerte in forma diretta. IWS avrà, comunque, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo e ove ritenuto opportuno, la facoltà di recedere immediatamente dal contratto, senza il preavviso di cui al successivo art. 17.

### Art. 17 Recesso

- 17.1)** Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo, a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC, da inviarsi entro e non oltre giorni 60 dalla data in cui intendano far valere il recesso stesso, liberamente e quindi anche senza motivazione alcuna.
- 17.2)** L'esercizio della facoltà di recesso di una Parte non comporterà alcun diritto al risarcimento e/o indennizzo in favore dell'altra.
- 17.3)** L'eventuale comunicazione di recesso da parte della struttura e/o del professionista convenzionati dovrà essere trasmessa ad IWS a mezzo lettera racc.a.r. alla sede di quest'ultima, ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo: *convenzioni@pec.industriawelfaresalute.it*. Non saranno considerate valide, e quindi da intendersi *tamquam non esset*, tutte le comunicazioni di recesso trasmesse attraverso diverse modalità.

### Art. 18 Risoluzione

- 18.1)** Ferme le ipotesi di risoluzione di diritto già contemplate negli articoli precedenti ed ogni altra ipotesi di legge, in caso di mancato rispetto, anche di uno solo, degli obblighi precisati nel presente accordo, compreso quanto descritto in premessa, le Parti avranno comunque diritto di risolvere il presente accordo per inadempimento ex art. 1454 c.c., fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno e fatto salvo, comunque, il risarcimento degli eventuali danni causati a terzi a seguito dell'inadempimento, in particolare alle Associazioni o Enti rappresentati da IWS.



### Art. 19 Clausola arbitrale

- 19.1)** In caso di controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti s'impegnano ad una composizione bonaria delle stesse, con spirito di reciproca collaborazione e perseguendo l'equo soddisfacimento degli interessi di entrambe.
- 19.2)** In caso di mancato accordo, ferme restando le fattispecie inderogabilmente rimesse all'Autorità Giudiziaria, le eventuali controversie insorte saranno deferite concordemente tra le Parti ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati, uno dalla Struttura o dal Professionista Convenzionato, uno da IWS ed il terzo, nominato dai primi due, o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su ricorso della parte più diligente, secondo quanto stabilito dall'art. 810 c.p.c.. La parte che intenderà deferire una controversia agli arbitri dovrà notificare a mezzo lettera raccomandata a/r alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro. Entro venti giorni dalla ricezione di tale atto, l'altro contraente dovrà notificare l'atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro. In mancanza, a richiesta dell'altra parte, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.
- 19.3)** Il Collegio avrà sede in Roma, e deciderà secondo diritto, attraverso un procedimento di arbitrato rituale.
- 19.4)** Nessuna azione giudiziaria potrà essere promossa a pena di improcedibilità, prima che sia stata esperita la procedura arbitrale.
- 19.5)** Per le controversie non compromettibili in arbitrato, ovvero per l'emanazione di provvedimenti cautelari attinenti le controversie, è comunque competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

### Art. 20 Forma del contratto e sottoscrizione con firma elettronica

- 20.1)** Il presente accordo è sottoscritto mediante firma elettronica dal Direttore Generale della stessa IWS all'uopo espressamente delegato.
- 20.2)** IWS provvederà a rendere disponibile alla Struttura e/o al professionista l'atto di convenzionamento firmato, unitamente agli allegati da intendersi parte integrante della convenzione stessa, all'interno dell'area riservata.
- 20.3)** La Struttura e/o il Professionista, prima di procedere alla sottoscrizione del presente atto, si obbliga a verificare, ed eventualmente aggiornare, il numero di cellulare riconducibile al Legale rappresentante o al soggetto autorizzato a sottoscrivere la Convenzione.
- 20.4)** La Struttura e/o il Professionista, qualora ritenga la Convenzione conforme alle proprie esigenze e verificata la correttezza del dato di cui sopra dovrà sottoscriverla utilizzando il codice OTP inviato sul numero di telefono già indicato.



## ATTO DI CONVENZIONE

Codice Convenzione: ....  
Ragione Sociale: .....  
Data creazione: .....



01000000000000000000000015016

- 20.5)** Il contratto di convenzionamento sottoscritto da IWS e caricato nell'area riservata della Struttura e/o del Professionista avrà valore di proposta irrevocabile.
- 20.6)** Il contratto dovrà ritenersi ritualmente concluso ed operante ad ogni effetto di legge, ex art. 1326 c.c., al momento della avvenuta sottoscrizione da parte della struttura e/o del professionista.

### Art. 21 Modifiche al contratto

- 21.1)** Le Parti si danno atto che qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente contratto e/o ai suoi Allegati sarà priva di valore e non vincolerà in alcun modo le Parti se non risulterà effettuata per atto sottoscritto dalle medesime.
- 21.2)** L'eventuale tolleranza di una Parte dei comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- 21.3)** L'eventuale nullità di una o più clausole del presente accordo non determinerà l'invalidità dello stesso.

### Art. 22 Legge applicabile e rinvio a norme di legge generale e speciale

- 22.1)** La presente Convenzione è soggetta e disciplinata dalla legge italiana.
- 22.2)** Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile e di leggi speciali, in quanto applicabili nella materia de qua.

### Art. 23 Spese di registrazione

- 23.1)** Salvo quanto diversamente stabilito ex lege, le spese di registrazione della presente Convenzione sono poste a carico della Parte che ne avrà determinato l'uso, anche a titolo di penale.

**Struttura/Professionista**

Il Legale Rappresentante

**IWS – Industria Welfare Salute S.p.A.**

Il .....

